



STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 21 maggio 2019.

CIRCOLARE 14/2019

I NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Rif. normativi:

- DL 119/2018;
- risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate;
- circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate.

Gentile Cliente,

relativamente alla regolarizzazione delle violazioni formali (ns. circolare n. 12 del 2019), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti su portata e caratteristiche dell'agevolazione.

Regolarizzazione violazioni formali

Premessa

Considerata la prossima scadenza (31.05.2019) del termine per il versamento delle somme previste dalla “Regolarizzazione degli errori formali”, si invita la Gentile Clientela a prendere in esame l’opportunità di fruire di tale forma di condono, in quanto a fronte di un costo limitato può coprire molte possibili irregolarità.

In particolare per aziende di una certa dimensione o per chi opera in settori particolari (edilizia; soggetti coinvolti in fatturazioni soggette al regime del “reverse charge”; soggetti tenuti all’invio dello “spesometro”; soggetti tenuti all’invio delle liquidazioni periodiche iva; settore sanitario; etc.).

Ambito della norma

Come già trattato nella circolare precedente, la regolarizzazione consente di sanare le irregolarità formali commesse fino al 24.10.2018 attraverso il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta.

Il primo chiarimento dell’Agenzia riguarda la platea dei soggetti coinvolti: possono usufruirne sia i soggetti titolari di partita IVA sia i contribuenti privati, comprendendo anche coloro che sono tenuti alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti in base a specifiche disposizioni di legge.

Violazioni definibili

Per una maggior comprensione della sanatoria, di seguito un elenco dettagliato:

- Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati o errata indicazione/incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- omessa/irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) o delle liquidazioni periodiche IVA. Le violazioni sono definibili solamente quando non si sono verificati effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- omessa/irregolare / incompleta presentazione dei modd. Intra;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, o la restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio/variazione dell’attività;
- erronea compilazione della dichiarazione d’intento;
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- omessa/tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- omessa comunicazione della proroga / risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente/prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dall’1.1.2018;
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile;
- omessa/irregolare indicazione dei costi “black list” in dichiarazione dei redditi;
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme;
- mancata iscrizione al VIES.

Violazioni non definibili

Tra le violazioni **non** definibili, oltre a quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo, vi sono le seguenti:

- “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo;
- acquisto di beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;
- Omessa presentazione delle dichiarazioni, anche senza debito d’imposta;
- omessa presentazione dei modelli studi di settore ovvero dichiarazione di cause di inapplicabilità/esclusione insussistenti;
- indicazione di componenti negativi in deducibili;



- irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute / scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
- omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale;
- omessa trasmissione delle CU da parte dei sostituti;
- omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
- errori collegati al visto di conformità.

Rimozione delle irregolarità

Come indicato nella circolare precedente, il versamento dei € 200 attraverso l’F24 presuppone la rimozione delle irregolarità entro il 2.3.2020 oppure, in presenza di giustificato motivo, entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito da parte dell’ufficio (anche oltre il termine di cui sopra).

La rimozione della irregolarità non è richiesta qualora:

- la violazione del principio di competenza non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- dal 01/01/2018 l’addebito di un’IVA in misura superiore a quella effettiva (a condizione che sia stata assolta);
- violazioni in materia di reverse charge;
- omessa presentazione della liquidazione periodica confluita nella dichiarazione annuale.

Consiglio ai clienti

In considerazione di quanto esposto nella presente e nella precedente circolare, qualora si ritenga di aver effettuato irregolarità formali, si consiglia di effettuare il versamento di € 200 annui per tutte le annualità ancora accertabili (2014-2015-2016-2017-2018).

E’ sufficiente il versamento entro il 31.05.2019 di € 200 (un rigo per ogni periodo), con codice PF99 ed indicazione dell’anno di riferimento.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
